



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 68 del 09/04/2021

Promozione del Giorno della Libertà in Regione Campania

Firmato da: Severino Nappi; Attilio Pierro; Gianpiero Zinzi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Prot. n. 42 del 22 /02/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale

Dott. Gennaro Oliviero

Al Direttore Generale Attività legislativa

Dott.ssa Magda Fabbrocini

OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di Legge dal titolo: <<*Interventi in favore dei coniugi separati o divorziati con figli minori a carico*>>, a firma dei Consiglieri Gianpiero Zinzi, Piscitelli, Pierro, Patriarca, Grimaldi, Nonno, Carpentieri, Schiano di Visconti, Caldoro, e Nappi.

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi



GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

Proposta di legge: << Istituzione del servizio di assistenza e cura per l'infanzia — Nido familiare>>.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Articolo I (Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, in osservanza degli articoli 30 e 31 della Costituzione, della Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo, esecutiva con Legge 27 maggio 1991, n. 176 e della Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, esecutiva con Legge 20 marzo 2003, n. 77, nel rispetto degli articoli 4, 6 e 8 dello Statuto regionale: a) riconosce il diritto dei bambini per un equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo, valorizza la centralità della famiglia quale soggetto fondamentale per la cura, la formazione e lo sviluppo dei minori, riconoscendone il diritto al pluralismo delle offerte educative; b) sostiene, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della logica di mutuo soccorso tra le famiglie, la promozione di offerte integrative al sistema di servizi per la prima infanzia, mediante la realizzazione di progetti e interventi flessibili che perseguono finalità di innovazione e sperimentazione dei servizi socio-educativi.

2. Al fine di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari, la Regione promuove e valorizza l'istituzione di nidi familiari sul modello Tagesmutter — mamma di giorno - che offre servizi di assistenza, cura e educazione familiare per l'infanzia, volti a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, assicurando nel contempo un adeguato sostegno nei compiti educativi alle famiglie.

3. Il servizio di assistenza, cura e educazione familiare per l'infanzia, di cui al comma 2, ha carattere di complementarità rispetto ai servizi educativi previsti dalle normative vigenti. 4. Le principali finalità del servizio: a) incentivare le donne e le famiglie legate da rapporti di vicinato o di amicizia, l'aggregazione e la cultura dello scambio e delle relazioni, in funzione dell'arricchimento reciproco e del rafforzamento del ruolo genitoriale; b) limitare i tempi di attesa nelle liste di iscrizione agli asili comunali; c) creare opportunità di lavoro.

Articolo 2 (Istituzione del Servizio Nidofamiliare— mamma di giorno)

1. Il nido familiare condotto sul modello Tagesmutter costituisce un luogo di benessere per i bambini inserito in un contesto sociale di tipo familiare e fornisce risposte complementari o alternative alla domanda di servizi tradizionali (asilo nido e micro-nidi) con offerte flessibili e differenziate sul piano strutturale e organizzativo nonché con soluzioni contraddistinte in relazione ai bisogni delle famiglie. Il nido familiare non è sostitutivo del nido d'infanzia.

2. Attraverso l'affidamento stabile e continuativo della prole a personale educativo appositamente formato, il "Nido familiare — mamma di giorno" fornisce un servizio socio-educativo con finalità di cura e assistenza contribuendo con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

3. Il servizio offerto dalla Tagesmutter concorre con le famiglie a favorire opportunità di sviluppo della socializzazione dei bambini, valorizza il ruolo dei genitori nell'intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Articolo 3 (Servizio di assistenza e cura per i infanzia -Destinatari)

1. Al Nido Familiare possono accedere bambine e bambini, in numero minimo di tre e massimo di cinque, di età compresa fra i tre ed i trentasei mesi; nel numero minimo e massimo sono computati anche i figli, di età non superiore a trentasei mesi, a carico della struttura.
2. La permanenza nel nido familiare è consentita, per esigenze di continuità, anche a bambine e bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano maturato il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia. 3. È garantito, d'intesa e in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di competenza e della A\$L territoriale, 11 diritto di priorità all'inserimento di bambine e bambini diversamente abili, ai sensi dell'articolo 12, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", nonché in situazione di disagio relazionale e socio-culturale.
4. L'elenco dei minori deve essere registrato su scheda settimanale esposta all'interno dei locali e resa accessibile agli organi deputati alla vigilanza di cui al successivo comma 7 dell'articolo 5.

Articolo 4 (Requisiti per lo svolgimento del servizio di Nido Familiare)

1. Per lo svolgimento del servizio di Nido Familiare — Mamma di Giorno è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli: a) Laurea triennale (L), nella classe L19 Scienze dell'educazione e della formazione (ex D.M. 270/2004); b) Laurea triennale (L) nella classe L1\$ Scienze dell'educazione e della formazione (ex D.M. 509/1999); c) Diploma di Laurea in Pedagogia, secondo il vecchio ordinamento; d) Laurea Specialistica (LS) in una delle seguenti classi di laurea: 87/\$ -Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze Pedagogiche; e) Laurea Magistrale (LM) nella seguente classe di laurea: Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) in Scienze della formazione primaria; LM85 (Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche).
2. Il servizio Nido Familiare — Mamma di giorno" può essere svolto anche da un genitore purché in possesso di attestazione di frequenza a corso di alta formazione teorico-pratica professionale specifico, di durata complessivamente non inferiore alle cinquecento ore, organizzato dagli Enti accreditati dalla Regione Campania; la formazione pratica, di durata almeno pari a un quinto e, comunque, non superiore alla metà di quella complessiva, svolta presso strutture tradizionali o nidi familiari, nonché attestazione di partecipazione a corso di primo soccorso pediatrico.

Articolo 5 fLogistica -Caratteristiche strutturali)

1. Il nido familiare può essere realizzato esclusivamente in immobili aventi caratteristiche abitative preferibilmente di residenza, in uso o a disposizione della conduttrice. 2. Ciascun nido familiare deve



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione, anche attraverso l'adozione di ulteriori misure di carattere strutturale, per consentire l'esercizio in piena sicurezza delle attività fisiologiche, formative e ludiche delle bambine e dei bambini. 3. La struttura d'insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche: a) condizioni di stabilità in situazioni normali e eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti; b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d'igiene delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione; c) condizioni di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla vigente normativa; d) adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di passeggini e/o sedie a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503 del 1996; e) licenza di abitabilità. 4. L'attività può essere avviata se nell'unità immobiliare siano disponibili: a) uno spazio autonomo con lavandino e fasciatoio; b) un servizio igienico adeguato all'uso da parte dei bambini; e) uno spazio interno da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq di superficie interna a bambino con un minimo di complessivi 25 mq; d) uno spazio esterno, da destinarsi esclusivamente all'ospitalità dei bambini, non inferiore a 9 mq di superficie esterna utile a bambino con un minimo di 45 mq; e) un locale cucina a norma dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi. 5. L'attività di Nido Familiare, non avendo caratteristiche di un servizio di ristorazione collettiva, nonché essendo ubicata in normali strutture abitative, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 "Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". 6. È possibile la preparazione e la somministrazione di alimenti fermo restando h3j 7. Il Comune di competenza, in accordo con la ASL territoriale, nei termini stabiliti con delibera di Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge regionale, verifica periodicamente le condizioni igieniche, di sicurezza e ambientali dei locali sede di svolgimento del servizio. Articolo 6 (Avviamento del servizio) 1. Al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché in raccordo con i servizi sociali del territorio, l'avviamento del Servizio di Nido Familiare sul modello Tagesmutter è concordata con l'Ente locale di riferimento.

2. Per l'istituzione del Nido Familiare è fatto obbligo di comunicazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente l'avviamento del servizio, al Comune di competenza. 3. La comunicazione deve essere corredata da: a) perizia asseverata redatta da un tecnico professionista iscritto al relativo Albo professionale che attesti la piena rispondenza ai requisiti di cui agli artt. 3,4e5; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" rilasciata dal titolare dell'attività che attesti la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 4 e l'iscrizione al Registro di cui all'articolo; c) piano di servizio di cui all'articolo 7. 4. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'attività, ne dà informazione all'organo titolare della funzione di vigilanza sui servizi socio assistenziali-educativi, all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Generale alle Politiche Sociali della Giunta regionale della Campania. 5. L'attività è oggetto di vigilanza da parte degli organi titolari alle funzioni secondo la normativa vigente, qualora priva dei requisiti di legge soggetta a sanzioni. Articolo 7 (Piano di servizio) 1. A corredo della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, è allegato, altresì, il Piano di Servizio recante le linee



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

pedagogiche e il programma educativo, corredato di modalità, tempi, regole di svolgimento e tariffe del servizio. 2. Il Comune di competenza può, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del Piano di Servizio, dichiarare la non rispondenza ai requisiti richiesti ai sensi del presente articolo, proponendo di apportare le necessarie modifiche a pena del mancato riconoscimento. Per consentire l'adeguamento del Piano di Servizio, si intende sospeso il termine di cui all'articolo 6, comma 1, sino all'acquisizione del nuovo Piano. 3. Il Piano di servizio è assunto nel pieno rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa delle bambine e dei bambini assistiti, in accordo con i genitori degli stessi. 4. Nel Piano di servizio sono, altresì, indicati: a) nominativo del conduttore del Nido familiare (Tagesmutter) e dell'eventuale sostituto, in possesso dei requisiti richiesti; b) sede di servizio; c) orari di svolgimento del servizio; d) piano di sostituzione in caso di assenza del Tagesmutter; e) condizioni e massimali della copertura assicurativa obbligatoria, in relazione agli infortuni e alla responsabilità civile contro terzi. 5. Al fine di favorire la conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, il servizio è reso in maniera flessibile; l'orario di apertura non può, in ogni caso, essere inferiore alle cinque ore giornaliere, per un minimo di due giorni settimanali. 6. Al Comune di competenza spetta la supervisione, secondo modalità stabilite d'intesa con la Giunta regionale, dell'attuazione del Piano di servizio.

Articolo 8 (Registro nominativo)

I. Presso la Giunta regionale della Campania è istituito il Registro nominativo delle persone fisiche riconosciute a svolgere il Servizio del Nido Familiare — Mamma di giorno sul modello Tagesmutter.

2. L'iscrizione al Registro nominativo costituisce titolo necessario e obbligatorio per lo svolgimento dei servizi erogati ai sensi della presente legge.

3. Ai fini dell'iscrizione nel Registro nominativo sono richiesti i seguenti requisiti: a) compimento del venticinquesimo anno di età; b) possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 4, comma 1 o il conseguimento dell'attestato di frequenza di cui all'articolo 4, comma 2; c) disponibilità di un'abitazione o di un locale idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 5; d) certificato di abitabilità rilasciato dal Comune competente o relativo certificato sostitutivo rilasciato dall'Ufficio di igiene pubblica dell'Asl competente per territorio; e) certificato di conformità dell'impianto elettrico e il certificato di conformità dell'impianto termico quando il riscaldamento sia fornito da impianto autonomo; o non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la competente Commissione consiliare: a) definisce i termini per le verifiche periodiche e le modalità della supervisione, d'intesa con i Comuni competenti, dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e igienici previsti dalla seguente legge; b) definisce le condizioni di stipula della copertura assicurativa; c) stabilisce i tempi e le modalità di iscrizione nel Registro nominativo; d) stabilisce i requisiti, i termini e le modalità per l'accesso ai contributi regionali diretti a incentivare l'attivazione e la gestione dei nidi in famiglia laddove espressamente finanziati con legge di bilancio; e) stabilisce le procedure per la formazione delle conduttrici del Servizio Tagesmutter; f) promuove campagne informative per favorire la conoscenza e la diffusione del servizio.

Articolo 9 (Contributi regionali)

1. La Regione Campania può assegnare contributi finanziari per la promozione e organizzazione, sul piano tecnico-assistenziale, amministrativo e formativo, del servizio di assistenza educativa domiciliare per l'infanzia.

2. La Regione può, altresì, prevedere l'assegnazione di contributi finalizzati a sostenere la domanda di servizio, mediante concorso alla formazione di tariffe agevolate in favore di famiglie a basso reddito.

Articolo 10 (Modalità di attuazione)

I. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per quanto non diversamente previsto, sono demandati alla Direzione



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Generate competente della Giunta regionale. Articolo 11 (Clausola valutativa) 1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei nidi familiari, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali. 2. Nella relazione, in particolare, sono indicati: a) il numero complessivo delle comunicazioni di avviamento, operando la distinzione tra quelle accolte, con o senza rilievi, e quelle non accolte; b) il numero delle strutture del Servizio di Nido Familiare — Mamma di giorno attive e inattive, comunque iscritte nel Registro nominativo regionale; c) il numero delle bambine e dei bambini assistiti, differenziati per bacino d'utenza; d) il grado di soddisfazione dei genitori, rilevato a mezzo di appositi questionari a campione in misura non inferiore a un quinto della totalità degli utenti; e) gli effetti dell'istituzione del servizio educativo domiciliare per l'infanzia, in termini di conciliazione tra le esigenze lavorative e familiari; f) la proposizione di eventuali modifiche da apportare all'organizzazione del servizio educativo familiare per l'infanzia, in presenza di eventuali problematiche non previste dalla presente Legge. r - — eerr

Articolo 12 (Norma Finanziaria) Al fine di dare attuazione agli obiettivi della presente legge sono istituiti due appositi capitoli di spesa, il primo nella Missione 12 Programma 1 Titolo I con uno stanziamento di € 400.000,00 ed il secondo alla Missione 15 Programma 3 Titolo I con uno stanziamento pari a € 100.000,00 del Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per l'anno 2018 e triennale 2018-2020. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con un prelievo di € 500.000,00 dalla Missione 20 Programma 1, Titolo I per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Nonostante le statistiche elaborate dall'Istat dimostrino come le donne risultino dotate di un tasso di istruzione più elevato rispetto a quello della popolazione maschile, nel mercato del lavoro permane un basso indice di occupazione femminile. All'origine di tale fenomeno si possono rintracciare diversi fattori, alcuni dei quali riconducibili senz'altro a ragioni di carattere culturale e sociale. In particolare le statistiche dimostrano che le maggiori difficoltà si incontrano una volta concluso il periodo di maternità. Spesso le donne si ritrovano in un contesto lavorativo disallineato rispetto alle loro esigenze familiari e quindi non in grado di assicurare quella flessibilità pur necessaria a garantire loro la possibilità di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Tali circostanze, unitamente alla carenza delle istituzioni pubbliche e alle difficoltà di accesso ai servizi destinati all'infanzia, all'impossibilità talvolta di ricorrere al supporto della famiglia e all'innalzamento dell'età materna, rendono spesso inevitabile la decisione di rimanere a casa e rinunciare al lavoro. Una scelta obbligata che frustra l'impegno profuso negli studi, le aspettative maturate negli anni e le capacità acquisite nel percorso lavorativo. Non si può inoltre trascurare, in tale prospettiva, anche il retaggio culturale, piuttosto diffuso, tendente ad associare la donna madre al ruolo della casalinga e a concepire la sua attività come un lavoro improduttivo (quando in realtà sul piano sociale assolve ad un ruolo fondamentale), con tutta una serie di conseguenze sul piano economico ed emotivo. Queste ed altre considerazioni sono alla base della proposta di legge che prevede l'istituzione del servizio di assistenza e cura per l'infanzia — Nido familiare, che in alcune realtà è conosciuto con il nome di Tagesmutter, mamma di giorno. Si tratta, di una vera e propria professione, il cui punto di forza risiede nella possibilità di soddisfare le esigenze di coloro che in determinate fasce orarie non possono badare ai propri figli, ma anche, al contempo, nella valorizzazione delle capacità e delle creatività di quelle donne che altrimenti, a causa delle varie circostanze prima riportate, rischierebbero di non svolgere un'attività lavorativa, e quindi di essere escluse dal mercato del lavoro, con inevitabili ricadute sul piano economico e sociale.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

idolojic Altro elemento fondamentale, che contribuisce in maniera significativa alla valorizzazione di tale servizio, è la sua idoneità a rendere conciliabili le esigenze della famiglia e delle stesse strutture: non si tratta infatti di un servizio con un orario di apertura e di chiusura, ma costruito e articolato sulla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti. Per favorire il più possibile le istanze di flessibilità che emergono in tali contesti e valorizzare le potenzialità di un ambiente familiare “denso di relazioni”, è previsto che il servizio debba svolgersi presso il domicilio della “Tagesmutter “. Per rendere tale ambiente il più possibile idoneo a soddisfare Le esigenze dei bambini ospitati vi è l’obbligo di individuare Luoghi idonei, da destinare rispettivamente al momento del gioco, del pasto, del sonno e alla conservazione degli effetti personali. Inoltre, a garanzia della professionalità delle “mamme di giorno” e delle finalità educative del servizio, si prevede un percorso di formazione obbligatorio finalizzato all’acquisizione di nozioni di carattere psicopedagogico e in materia di sicurezza, così da poter acquisire le giuste competenze necessarie far fronte in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e - altro aspetto assolutamente non trascurabile - a individuare e prevenire i pericoli dell’ambiente domestico. Il Nido Familiare è un servizio ampiamente sviluppato in altri Paesi d’Europa, presente in alcune regioni d’Italia nelle quali solo in seguito alla sua diffusione è stato regolamentato (es.: il Trentino Alto Adige ha dato il via ad una serie di riflessioni e di esperienze concrete che, a dispetto della diffidenza e dell’ostilità iniziale, hanno portato all’approvazione di una Legge Provinciale tramite la quale si è provveduto all’istituzionalizzazione del ruolo delle c.d. “mamme di giorno”). In Regione Campania la proposta di legge per l’istituzione del servizio di assistenza e cura per l’infanzia potrebbe costituire un utile input volto anche a consentire la permanenza delle donne nel mondo del lavoro e all’individuazione e alla realizzazione di risposte adeguate ai bisogni delle neo mamme in ermini di sostegno alla capacità dei genitori di assolvere al proprio compito, con una conseguente diminuzione dei possibili disagi sociali. La Proposta di legge si compone di 12 articoli. L’articolo 1 individua oggetto e finalità della proposta di legge che istituisce un servizio di assistenza alle famiglie quale soggetto fondamentale della società con la cura, la formazione e lo sviluppo dei minori, riconoscendone il diritto al pluralismo delle offerte educative. Si tratta di offerte integrative al sistema di servizi per (a prima infanzia, mediante la realizzazione di progetti e interventi flessibili al fine di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari, con servizio di assistenza, cura e educazione familiare per d’aggregazione e nella promozione della cultura dello scambio e delle relazioni in funzione dell’arricchimento reciproco e del rafforzamento del ruolo genitoriale, limitando i tempi di attese nelle liste di iscrizione agli asili comunali e creare opportunità di lavoro. L’articolo 2 introduce la Tagesmutter quale figura affettiva di riferimento per bambini e bambine fornendo un servizio socio-educativo contribuendo con le famiglie a favorire opportunità di sviluppo della socializzazione dei bambini, valorizzando il ruolo dei genitori nell’intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. La disposizione chiarisce il nido familiare condotto da Tagesmutter come luogo di vita per i bambini inserito in un contesto sociale di tipo familiare con offerte flessibili e differenziate sul piano strutturale e organizzativo in relazione ai bisogni delle famiglie. L’articolo 3 è rivolto ai destinatari della proposta e stabilisce che al nido familiare possono accedere bambine e bambini di età compresa fra i tre ed i trentasei mesi garantendo la priorità all’inserimento ai bambini diversamente abili. L’articolo 4 stabilisce i requisiti necessari per svolgere l’attività del Servizio Nido familiare — Mamma di Giorno sul modello Tagesmutter, quale conduttrice di nido familiare. L’articolo 5 reca disposizioni relative alle caratteristiche delle strutture d’insediamento del Nido Familiare che devono garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione, anche attraverso



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

l'adozione di ulteriori misure di carattere strutturale, per consentire l'esercizio in piena sicurezza delle attività fisiologiche, formative e ludiche delle bambine e dei bambini. L'attività può essere avviata se nell'unità immobiliare siano disponibili adeguati spazi da destinare all'igiene, al riposo e in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini, sia interni che esterni, nonché un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi. L'articolo 6 stabilisce il procedimento per l'avviamento del servizio di Nido Familiare e prevede che sia concordato con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché in raccordo con i servizi sociali del territorio. L'articolo 7 detta disposizioni circa i requisiti e l'adozione di un Piano di Servizio recante linee pedagogiche e programma educativo, modalità, tempi, regole di svolgimento e tariffe del servizio da allegare alla Comunicazione per l'avviamento dell'attività. L'articolo 8 prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale della Campania, di un Registro nominativo delle persone fisiche riconosciute a svolgere il servizio relativo 1 ——à- -- i uJrmiiare=-iviamma-uuJiomo ragesmurser L'articolo 9 prevede la possibilità per la Regione Campania di assegnare specifici contributi finanziari per la promozione e organizzazione, sul piano tecnico assistenziale, amministrativo e formativo del servizio di assistenza educativa domiciliare per l'infanzia. L'articolo 10 demanda alla Direzione Generale competente della Giunta regionale gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla proposta di legge. L'articolo 11 reca la clausola valutativa prevedendo che la Giunta regionale presenti alla Commissione consiliare competente una Relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei nidi familiari, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali. L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge. RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA Al fine di dare attuazione agli obiettivi della presente legge sono istituiti due appositi capitoli di spesa, il primo nella Missione 12 Programma I Titolo I con uno stanziamento di € 400.000,00 ed il secondo alla Missione 15 Programma 3 Titolo I con uno stanziamento pari a € 100.000,00 del Bilancio di Previsione finanziario della Regione Campania per l'anno 2018 e triennale 2018-2020. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con un prelevamento di € 500.000,00 dalla Missione 20 Programma I, Titolo I per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020. Ai fini della quantificazione delle grandezze finanziarie occorrenti si è tenuto conto di interventi già programmati ed eseguiti da parte della regione Campania a valere su una platea dalle dimensioni analoghe. La Giunta regionale provvede con proprio atto alle opportune variazioni di bilancio, secondo lo schema allegato:

ONERI PREVISTI	Pluriennale 1° Esercizio (2021)	Pluriennale 2° Esercizio (2022)	Pluriennale 3°Esercizio (2023)
Nuove o maggiori spese correnti (art. 5 e 6)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Minori entrate (art./artt.)	0	0	0
Totale oneri da coprire	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi	0	0	0



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

speciali			
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)	0	0	0
<i>Totale mezzi di copertura</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE